

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 7 APRILE 1999

N. 36

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 13

“TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA”

Pag. 2034

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 14

“PROROGA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1998, N. 9 ‘SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI TERMINI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI DELEGATI DEI CONSORZI DI BONIFICA - LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 54’”.

Pag. 2062

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1999, n. 15

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE”

Pag. 2062

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 13

“TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti finalità:

- a) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
- b) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) nn. 1191/69 e 1893/91;
- c) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

Art. 2
(Definizioni)

1. Nella presente legge si indica con l. 142/1990 la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 con l. 59/1997 la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e con d.lgs. 422/1997 il decreto

legislativo 19 novembre n. 422. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.

2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 20. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio o con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Si definisce “linea” l'unità elementare di TPRL individuata:

- a) dai centri serviti,
- b) dal percorso,
- c) dal programma di esercizio,
- d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.

4. Si definisce “rete” l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

5. Si definisce “bacino” l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.

6. I servizi di TPRL si distinguono:

- 1) in relazione al modo del trasporto, in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica;
 - b) tramviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta e con frequenti fermate;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
 - f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
 - g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
 - h) aerei, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
 - i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;
- 2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:
 - a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche ap-

partenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere continuativo;

- b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
- c) gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli "gran turismo" per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
- d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non superiore a un mese.

7. servizi automobilistici si distinguono:

- 1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:
 - a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
 - b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;
 - c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;
- 2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:
 - a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;
 - b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;
 - c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti senza fermate, territori di regioni finitime;
 - d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella regione Puglia.

TITOLO II COMPETENZE E RISORSE

Art. 3

(Ripartizione delle competenze)

1. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.

2. Le Province e ove istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.

3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3

del d.lgs. 422/1997, nonchè le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano regionale trasporti;
- b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;
- c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;
- d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo VI della presente legge;
- e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi di TPRL;
- f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 25;
- g) definizione dei criteri per la quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;
- h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;
- i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997;
- l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
- n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 26.

4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 25 della l. 142/1990 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 ed in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.

5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei commi 1 e 2, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota prevalente dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi delegati.

Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

1. A decorrere dall'esercizio 1999 la Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo re-

gionale trasporti (FRT) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.

2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

- a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;
- b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
- c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;
- d) interventi per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- e) interventi per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con risorse regionali, statali o comunitarie;
- f) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione.

Art. 5 (*Servizi minimi*)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari. I servizi minimi di trasporto urbano possono ri-

guardare esclusivamente i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro percorrenza annua chilometrica è rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura è maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono arrotondate in un periodo pluriennale stabilito dalla Giunta regionale.

2. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:

- a) le Province, i Comuni capoluogo le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intera con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 422/1997;
- b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
- c) le organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;
- d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
- e) la società Ferrovie dello Stato.

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione consiliare è vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990.

Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la Giunta regionale adotta in ogni caso il provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.

5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma 2.

4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

Art. 6
(*Servizi aggiuntivi*)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

3. Per l'istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie quelle attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che risultino disponibili dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

Art. 7
(*Piano regionale trasporti*)

1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 27.

2. Il PRT è articolato per bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in particolare:

- a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
- b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69;
- c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69;
- d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
- e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;

- f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11.

4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani settoriali.

Art. 8
(*Piano triennale dei servizi*)

1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi del PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e definisce:

- a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
- b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 18, comma 6;
- c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;
- d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
- e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;
- f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.

2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno 2000.

Art. 9
(*Accordi di programma per gli investimenti*)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individua in particolare:

- a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;

- b) i soggetti coinvolti e i foro compiti;
- c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
- d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
- e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi della l. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali interessati.

3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione.

Art. 10

(Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.

2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.

3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:

- a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
- b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta.

L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_0 , a momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:

$V_x = V_0 (1 - 0,18x + 0,009x^2)$, per x minore di 10 anni;

- c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).

4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:

- a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi articolo 20;
- b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
- c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge;
- d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10.

2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2.

Art. 12

(Piani urbani del traffico)

1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai Comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.

2. I Comuni di cui al comma 1 trasmettono preven-

tivamente il PUT da adottare alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.

TITOLO IV GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 13

(Obiettivi generali)

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:

- a) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
- b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91;
- c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
- d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.

2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.

Art. 14

(Forme di gestione)

1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli articoli 22 e 25 della l. 142/1990 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997 sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia direttamente dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti non superiore a venticinque unità;
- b) per affidamento diretto degli enti locali competenti a:
 - 1) aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della l. 142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 o trasformati ai sensi dell'articolo 60 della medesima l. 142/1990;
 - 2) società per azioni o a responsabilità limitata che risultino costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della l. 142/1990, come modificato e integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre

1992, n. 498 e dall'articolo 17, comma 58, della l. 127/1997;

- c) per concessione da parte della Regione o dell'ente locale competente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) della l. 142/1990 e degli artt. 17 e 18 della presente legge;
- d) per autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 20.

Art. 15

(Gestioni in economia)

1. Le gestioni in economia di cui all'articolo 14, lettera a), sono disciplinate da regolamenti approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:

- a) i servizi offerti, con indicazione dei programmi di esercizio;
- b) le tariffe del trasporto;
- c) il materiale rotabile in dotazione;
- d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.

2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove non intendano concedere a terzi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, i servizi in economia, possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi dell'articolo 22, lettera e), della l. 142/1990 per un periodo non superiore a tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali.

3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino l'area geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in economia.

Art. 16

(Gestioni in affidamento diretto)

1. Le gestioni in affidamento diretto di cui all'articolo 14, lettera b), devono essere regolate da contratti di servizio stipulati entro il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui all'articolo 21, tra gli enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.

2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge. È vietata l'istituzione di nuove gestioni in affidamento

diretto da parte degli enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in affidamento diretto.

3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli enti locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in essere, quote dei servizi già affidati alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria con i restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi affidati per la quota percentuale come sopra determinata.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997, la Regione e gli enti locali, allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia, delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a società per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione delle predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi. Il periodo transitorio ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre 2000. La medesima disposizione si applica nei confronti delle società già costituite con la partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali il periodo transitorio decorre dal 1° gennaio 2001. Decorso il periodo transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.

Art. 17

(Concessioni per la gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)

1. La concessione è l'atto amministrativo con il quale l'ente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il contratto di servizio di cui all'articolo 21.

2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo 18.

3. Le concessioni di servizi di TPRL sono:

a) provvisorie, quando sussistono necessità di verifi-

ca dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e rorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;

b) definitive, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari e marittimi di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).

4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 18

(Procedure per il rilascio delle concessioni)

1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate nel presente comma possono partecipare ai sensi del combinato disposto dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e 24 luglio 1992, n. 358, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'ente concedente istituisce proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 158/1995, stabilendo in particolare i seguenti requisiti:

a) somma dei valori della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle contribuzioni in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura ferroviaria in gara;

b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già dal soggetto concorrente non superiore ai sensi dell'articolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici di TPRL della Puglia.

3. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b) del d.lgs. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:

1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico;

2) dell'offerta di servizi di trasporto aggiunti a quelli in gara;

3) dell'impegno ad effettuare, a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri per l'ente concedente;

4) dell'impegno a sub concedere, ai sensi dell'articolo 19, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara;

b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:

1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati;

2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di disabili;

3) della eventuale dotazione di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara;

4) dell'eventuale offerta al pubblico di servizi complementari a quello del trasporto;

5) del sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti.

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale, nell'ordine:

1) il soggetto che già gestisce, in tutto o in quota prevalente, il complesso dei servizi in gara;

2) nel caso di servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la gestione della infrastruttura ferroviaria.

4. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite di anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre 1997 nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con trasferimento del personale addetto, il limite dei 10 per cento dell'importo a base di gara.

5. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare, calcolato come differenza tra:

a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente gestione;

b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori all'importo ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.

I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei

servizi di TPRL sono stabiliti dalla Giunta regionale per ciascuna modalità del trasporto, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI dell'UNCEM, delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di servizi per i quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi superiore ad uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso, il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del correlato aspetto economico.

6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono rilasciate per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3.

Nel caso di reti di servizi automobilistici, tramviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale concedente viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, la concessione della rete viene rilasciata dalla Giunta regionale.

7. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei sistemi locali del lavoro definiti dall'ISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie.

8. Nell'ambito della concessione rilasciata per una rete di servizi automobilistici, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;

b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;

c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in concessioni.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 19
(*Sub concessioni*)

1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o in affidamento diretto, può dare in sub concessione, previa autorizzazione dell'ente concedente o affidante nei cui confronti rimane comunque unico responsabile quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub concessionari sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di IVA.

2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'articolo 18, comma 5.

Il sub concedente stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo 21, per quanto applicabili.

3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. È facoltà dell'ente concedente o affidante procedere alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto sub concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi superano il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o affidati.

5. La sub concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento diretto, nonché per inadempienze del sub concessionario ai sensi dell'articolo 22 comma 2 senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub concessioni o autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20.

Art. 20
(*Autorizzazioni di servizi speciali*)

1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:

- a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
- b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ri-

creazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;

- c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;
- d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
- e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.

2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa, e fatto obbligo all'ente competente di disporre la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub concessioni dall'articolo 19.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 21, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi né di stipula del contratto di servizio.

6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI PER
L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 21
(*Contratti di servizio*)

1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta

eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore. I contratti di servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.

2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto "r" il valore minimo di 0,35 a condizione che:

- a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del rapporto "r" non inferiore a 0,04;
- b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.

In forza delle predette disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), per il fattore (1 - r).

3. Ai fini del calcolo del rapporto "r" di cui al comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività pregresse e dei costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio nonchè, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi. I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:

- a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
- b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'articolo 32;
- c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.

4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con l'applicazione del metodo denominato *transfer cap*.

I criteri applicativi del metodo *transfer cap* sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'obiettivo di conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali. La misura percentuale della revisione annuale non può comunque superare il tasso programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si discosti da quello programmato per oltre il 35 per cento.

5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:

- a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
- b) i servizi di trasporto oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;
- c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;
- d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lett. e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
- g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonchè le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;

- i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;
- l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;
- m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- n) il foro competente per eventuali controversie.

6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.

7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f).

8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dall'Assessore ai trasporti.

Art. 22

(Revoca, decadenza, cessione)

1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.

2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza quando:

- a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale;
- b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o ne dismetta anche in parte l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente;
- c) non ottemperi alle disposizioni dell'ente affidante;
- d) non osservi gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole contrattuali;
- e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o

quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente;

- f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare dall'ente affidante al soggetto gestore ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.

3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere altro soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione dell'ente competente che, verificato il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del contratto.

4. Nel caso di fusione anche per incorporazione, di più soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.

5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in concessione l'ente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri concessionari di servizi limitrofi.

6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 23

(Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza)

1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche limitrofi.

2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari gestori.

3. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'im-

posizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.

5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.

6. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e di consentire l'accesso alla documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di servizio.

7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

Art. 24

(Subentro nella gestione dei servizi)

1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o concessione o autorizzazione, ad un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato "uscente", il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con obbligo di mantenimento dell'anzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria nonché, per quanto compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale incompatibilità è verificata tra il soggetto

entrante medesimo e le organizzazioni sindacali aziendali.

2. È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera g).

3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente fatte salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dimessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.

4. Il soggetto uscente ha l'obbligo di alienare al soggetto entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dimessi dal soggetto uscente. Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto uscente intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

Art. 25

(Compiti degli enti affidanti)

1. L'ente competente all'affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi di TPRL:

- a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei servizi;
- b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
- c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione (MCTC) ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997;
- d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento diretto o in concessione dandone comunicazione all'Assessorato regionale trasporti;
- e) trasmette all'Assessorato regionale trasporti i dati

richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;

- f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
- g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:

1) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38, del regolamento allegato A al r.d. 148/1931 le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti;

2) determina, su richiesta e proposta dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i) sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Compete alla Regione:

- a) provvedere previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;
- b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, i componenti del Consiglio di disciplina, designandone il Presidente.

4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.

5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate

dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva competenza.

6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

Art. 26 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

Art. 27 (Osservatorio per la mobilità)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso l'Assessorato regionale trasporti l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

- a) rilevare la mobilità regionale e i suoi processi evolutivi;
- b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale;
- c) rilevare i livelli di produttività delle imprese di trasporto;
- d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico;
- f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
- g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
- h) relazionare annualmente all'Assessore regionale ai trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema del trasporto;
- i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

2. L'Osservatorio per la mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed esercita la sua attività in collaborazione con le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM delle associazioni delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni confederali e di categoria.

3. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di

cui all'articolo 33, fermo restando l'obbligo di ottemperare.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 28

(Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente applicando il metodo del *price cap* di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del metodo del *price cap* sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:

- a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
- b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
- c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.

Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.

3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.

4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria competenza.

5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

Art. 29

(Titoli di viaggio)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.

2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

- a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
- b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
- c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
- d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.

3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.

4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni secondo le competenze di cui all'articolo 28, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

Art. 30

(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.

2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.

3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, com-

ma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) a fino a 10 km: 20%
- b) da 11 a 20 km: 25%
- c) da 21 a 30 km: 35%
- d) da 31 a 40 km: 50%
- e) da 41 a 50 km: 65%
- f) oltre 50 km: 80%

4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:

- a) fino a 10 km: 30%
- b) da 11 a 20 km: 40%
- c) da 21 a 30 km: 50%
- d) da 31 a 40 km: 60%
- e) da 41 a 50 km: 75%
- f) oltre 50 km: 85%

5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.

6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.

7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 31

(Sistema tariffario integrato)

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il 30 per cento.

3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazio-

ni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.

4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e 30 riferiti a parametri temporali e zionali.

Art. 32

(Agevolazioni tariffarie)

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti categorie di cittadini:

- a) i privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
- b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
- c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il rilascio dei documenti di cui al comma 3 da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).

TITOLO VII SANZIONI

Art. 33

(Sanzioni agli enti e imprese di trasporto)

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione

amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni a carico dell'ente o impresa inadempiente.

2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitare l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.

3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

Art. 34

(Sanzioni e indennizzi agli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.

2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.

3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 gennaio 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.

4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 35

(Contratti ponte)

1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in

atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000 contratti "ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre 2002. Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31 dicembre 2002, l'ente competente, ferma restando la facoltà di procedere al riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può prorogarne la validità per un periodo comunque non superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il termine del 30 giugno 2000. Le domande di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si intendono respinte.

2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio "ponte", con le compensazioni di cui all'articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti "ponte" di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 gli enti competenti possono rilasciare concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico con la procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1. Le eventuali sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi in atto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio sono disposte dagli enti competenti con le modalità contrattualmente stabilite ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera f).

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, possono rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:

- a) che dalla conferenza dei servizi risulti acclarato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con altri servizi oggetto di corrispettivi;
- b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da contratto con il soggetto richiedente;
- c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in servizi speciali,

comunque senza maggiorazione dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.

5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la Giunta regionale può disporre, anche su proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, dopo il subentro allo Stato in qualità di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, ferma restando la facoltà di procedere entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può disporre la proroga delle concessioni fino alla scadenza delle concessioni statali. La proroga delle concessioni è subordinata alla stipula dei contratti "ponte" con le compensazioni di cui all'articolo 36 a carico del capitolo di spesa istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione commissariale governativa affidati per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione, dopo il subentro allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, provvede, entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18. Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta regionale, previa stipula dei contratti di servizio, può affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in gestione commissariale governativa, in relazione ai modelli organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l. 662/1996.

8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la Giunta regionale può prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla stipula di contratto "ponte" ai sensi del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base contrattuale, a carico del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata, per l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 4.

9. I contratti "ponte" stipulati da enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme all'originale, all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 36

(Servizi minimi e regime finanziario)

1. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di determinazione dei servizi minimi di

cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997. La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è effettuata con decorrenza 1° luglio 1999 sulla base:

- a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva per il 1998, considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
- b) delle percorrenze riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.

2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio 1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e fino alla stipula dei contratti "ponte" gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999, dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'articolo 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti quali importi base dei contratti "ponte" che, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui all'articolo 21, commi 2 e 4.

3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti "ponte", in favore delle imprese interessate, in trimestralità da erogarsi entro il trimestre di competenza previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.

4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.

5. È confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino

alla scadenza dei contratti "ponte", assumendo la misura massima del 5 per cento riferita alle compensazioni contrattuali.

6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997. Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate sulla base della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo Stato alla Regione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 422/1997.

TITOLO IX ABROGAZIONI

Art. 37 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 le leggi regionali 19 marzo 1982, n. 13 e 21 gennaio 1984, n. 5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 2, la legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e

l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n. 5 e 15 dicembre 1992, n. 17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 la legge regionale 5 maggio 1979, n. 29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione d'esercizio.

2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza. In particolare, le disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 24 e 19 aprile 1995, n. 24 restano in vigore fino alla data del 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 8, della presente legge.

3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 999 sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 marzo 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

- Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Ufficiale n. 287 del 10-12-1997.

- L'art. 117 della Costituzione così dispone:

Art. 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circostrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

*musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;*

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

- La L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Ugg. n. 63 S.O. del 17-3-1997; si riporta il testo dell'art. 4 così come modificato e integrato dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191:

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della

presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
- c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
- d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
- e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
- g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
- h) il principio di differenziazione nell'allocatione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
- i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

- a) delegare alle regioni i compiti di programmazioni in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmano l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
- b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4), mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale, definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
- c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto

agroindustriale e nei servizi alla produzione, per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (4/a).

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Note all'Art. 2

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 135 S.O. del 12 giugno 1990.

- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 104 S.O. del 6-5-1995.

- Il DLgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 114 S.O. del 18-5-1992; si riporta il testo dell'art. 82:

Art. 82

Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'istatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente;
 - b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
 - c) servizio di linea per trasporto di persone;
 - d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
 - e) servizio di linea per trasporto di cose;
 - f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. - 10. omissis.

- L'art. 3 del DLgs. 422/97 così dispone:

Art. 3

Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

- a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
- b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
- c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale,

con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

- d) i servizi di trasporto ferroviario internazionale e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
- e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
- f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Note all'Art. 3

- L'art. 4 del D.Lgs. 422/97 così dispone:

Art. 4

Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

- a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
- b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
- c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 92 S.O. del 21.4.98; l'art. 105 così dispone:

Art. 105

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) - g) omissis
 - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
 - i) - e) omissis
3. - 7. omissis.

- La L. 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 32 S.O. del 9.2.94.

- L'art. 25 della L. 142/90, modificata dal DL 28 agosto 1995, n. 361, così dispone:

Art. 25

Consorzi

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati, per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

- L'art. 4 della L. 59/97 è riportato in nota all'art. 1.

Nota all'Art. 4

- Si riporta il testo degli artt. 8, 9, 10 e 20 del D.Lgs 422/97.

Art. 8

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

- a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

- a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
- b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono rispettivamente perfezionati e adottati entro il 30 giugno 1999.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, ad imprese già esistenti o che saranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale o locale. Dette imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalità previste dal regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

Art. 9

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31 ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'ar-

ticolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° giugno 1999.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

- a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31 maggio 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
- b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
- c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile 1998, appositi accordi di programma, di cui all'articolo 12.

Art. 10 Servizi marittimi e aerei

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

Art. 20 Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerato anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, a momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i); della legge 5 agosto 1978, n. 468 (18), e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.

Note all'Art. 5

- L'art. 16 del DLgs 422/97 così dispone:

Art. 16 Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, l'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
- b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19.

- La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 192 del 18.8.90; si riporta il testo dell'art. 14 modificato dalla L. 24.12.93, n. 537, dal DL 12.5.95, n. 163, dalla L. 15.5.97, n. 127 e dalla L. 16.6.98, n. 191 e dall'art. 14 bis aggiunto dalla L. 15.5.97, n. 127:

Art. 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio

dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta (5/a).

Qualora, il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-bis

1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.

Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Nota all'Art. 6

- Si riporta il testo dell'art. 11 della L. 97/94:

Art. 11 Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142 (13), promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza dei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono

una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nota all'Art. 8

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del DLgs 422/97:

Art. 14 Programmazione dei trasporti locali

1. - 2. omissis.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
 - a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
 - b) l'integrazione modale e tariffaria;
 - c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
 - d) le modalità di determinazione delle tariffe;
 - e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
 - f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
 - g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.
4. - 8. omissis.

Note all'Art. 11

- La L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 39 S.O. del 17.2.92, si riporta il testo dell'art. 26:

Art. 26 Mobilità e trasporti collettivi

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

- La L.R. 18 marzo 1997, n. 10 «Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap» è pubblicata nel BUR n. 33 del 21.3.97, l'art. 13 così dispone:

Art. 13 Trasporto pubblico locale

1. I Comuni e le Province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regiona-

le 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali", alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

Note all'Art. 12

- Si riporta il testo dell'art. 36, modificato dal DLgs 10-9-1993, n. 360, del DLgs. 285/92.

Art. 36

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrano, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di discussione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico veicolare viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento del sistema informativo previsto all'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico veicolare deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un

termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

- Il testo degli artt. 26 della L. 104/92 e 13 della L.R. 10/97 sono riportati in nota all'art. 11.

Note all'Art. 14

- Si riporta, il testo dell'art. 22, così come modificato dalla L. 127/97, e dall'art. 60, così come modificato dal DL 28.8.95, n. 361, della L. 142/90:

Art. 22

Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 60

Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni

1. Entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.

1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

- L'art. 18 del DLgs. 422/97 così dispone:

Art. 18

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a prin-

cipi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

- a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste;
- b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme;
- c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere;
- d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di scadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
- e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto predisposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;
- g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali.

Nota all'Art. 17

– Il testo della lett. h dell'art. 105 del DLgs 112/98 è riportato in nota all'art. 3.

Note all'Art. 18

– Si riporta il testo degli artt. 11, 12, 15, 24 e 25 del DLgs 158/95:

Art. 11

Modalità di indizione delle gare

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.

2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicato il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.

4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della gara di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2, la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.

5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tut-

to o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 12.

Procedure di aggiudicazione

1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.

2. Si intende:

- a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;
- b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;
- c) per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):

- a) il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
- b) la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure ristrette;
- c) la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13 costituisce procedura negoziata.

4. Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.

Art. 15

Sistemi di qualificazione

1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.

3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.

4. Il soggetto aggiudicatore può:

- a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;
- b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.

5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso iniziale.

6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.

7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.

8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per catego-

rie d'impresе secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.

10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.

Art. 24 Aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- quello del prezzo più basso;
- quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche, estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'onere o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare.

2. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9).

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti, in tal caso essi indicano, nel capitolato d'onere, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti devono rispettare le relative modalità di presentazione.

4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

Art. 25 Offerte anormalmente basse

1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.

2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione CE a norma dell'art. 93, par. 3, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione CE.

– Il DLgs 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 104 S.O. del 6.5.95.

Nota all'Art. 20

– Il comma 4 dell'art. 14 del DLgs 422/97 così dispone:

Art. 14 Programmazione dei trasporti locali

1. - 3. Omissis.

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfaci-

mento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. - 8. Omissis.

Nota all'Art. 21

– Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del DLgs 422/97:

Art. 19 Contratti di servizio

1. - 2. Omissis

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

- il periodo di validità;
- le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
- gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;
- la struttura tariffaria adottata;
- l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
- le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
- le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
- le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
- la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
- l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. - 6. Omissis.

Note all'Art. 23

– Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della L. 23.10.1992, n. 421", pubblicato nella Gazz. Uff. n. 30 S.O. del 6.2.93, ha subito notevoli modifiche e integrazioni in ultimo dei Decreti legislativi 4.11.97, n. 396; 31.3.98, n. 80; 29.10.98, n. 387 e dalla L. 23.12.98, n. 448.

– Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del DLgs 422/97.

Art. 19 Contratti di servizio

1. - 4. Omissis

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. Omissis.

– Il DPR 8 luglio 1998, n. 277 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 187 del 12.8.98.

Note all'Art. 24

– Il Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione, è pubblicato come Allegato A al Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 nella Gazz. Uff. n. 56 del 9-3-1931. In merito all'art. 26 che si riporta, la Corte Costituzionale con sentenza 16-22 giugno 1971, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 nella parte in cui essendo l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie:

Art. 26

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione del passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale adetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonerato.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dall'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fatagli.

La L.R. 19 marzo 1982, n. 13 "Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore" è pubblicata nel BUR n. 37 suppl./82; si riporta il testo dell'art. 14 così come modificato dalle LL.RR. 37/95 e 22/97:

Art. 14

Per accedere ai contributi di cui al precedente art. 10 gli Enti, le Aziende e le Imprese interessate dovranno presentare annualmente, al Presidente della Giunta regionale, nei termini che saranno prescritti dal competente Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata da una relazione tecnica illustrativa che tenga conto delle esigenze degli esercizi.

2. Sulla base delle richieste ricevute, la Giunta regionale elabora, sentita la Commissione consiliare competente, un programma di interventi che risulti compatibile con le indicazioni rivenienti dal Piano regionale dei Trasporti e dai Piani di trasporti di bacino, nonché con le disponibilità finanziarie.

3. Nelle more della definizione dei piani suddetti la Giunta regionale elabora, sentita la competente Commissione consiliare, ugualmente il programma di interventi, alla semplice condizione che lo stesso non risulti in contrasto con le linee della programmazione.

4. Le richieste degli Enti, delle Aziende e delle Imprese interessate saranno pertanto accolte e finanziate in quanto compatibili con i programmi di cui ai precedenti comma secondo e terzo.

5. (Abrogato).

6. Nei casi di investimenti, per i quali sia stata accolta la relativa domanda, la Giunta regionale rilascia un preventivo affidamento di contributo.

7. L'affidamento di contributo di cui al comma precedente avrà la validità di sei mesi dalla data di rilascio e potrà essere prorogato per altri sei mesi a giudizio della Giunta regionale, la quale ha fa-

coltà di attribuire ad altra azienda i contributi non utilizzati nei termini assegnati.

8. L'erogazione dei contributi accordati avverrà in proporzione alla realizzazione dei programmi di investimento, previa dimostrazione delle spese effettuate al netto di IVA e, comunque, nei limiti dei contributi accordati.

9. In particolare, l'erogazione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile destinato al trasporto di persone è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile, dalla quale risulti che i mezzi acquistati presentano caratteristiche unificate ai sensi dell'art. 17 del D.L. 3-8-1975, n. 377, convertito nella legge 16-10-1975, n. 493.

10. I beni acquistati con il contributo della Regione non possono essere destinati ad uso diverso da quello per il quale sono stati acquistati.

11. Gli autobus non possono essere utilizzati per l'effettuazione di corse fuori linea.

12. I vincoli di cui ai commi precedenti decadono:

- dopo 10 anni dalla data di immatricolazione degli autobus di acquisto delle attrezzature fisse e mobili;

- dopo 50 anni dalla data di denuncia al catasto per i beni immobili.

13. Entro i predetti termini di validità dei vincoli, i beni acquistati con il contributo regionale possono essere alienati subordinatamente all'autorizzazione della Giunta regionale, che può essere accordata a condizione che l'ente o l'azienda o l'impresa interessata rimborsi alla Regione una parte del prezzo di vendita nel rapporto tra il contributo regionale e la spesa ritenuta ammissibile all'atto dell'acquisto o, in alternativa, acquisti in sostituzione o con fondi propri un bene equivalente a quello acquistato con il contributo regionale, trasferendo sullo stesso i vincoli già gravanti sul bene da sostituire;

procedure analoghe si applicano nel caso di perdita accidentale di possesso di beni acquistati con il contributo regionale.

14. Per gli autobus il prezzo di vendita sarà stabilito con la seguente formula:

$$Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x^2)$$

Vx = valore dell'autobus con anzianità di x anni nell'anno considerato;

Vo = valore dell'autobus nuovo secondo i listini in vigore nell'anno considerato;

x = numero degli anni di anzianità dell'autobus.

Note dell'Art. 25

- Il DPR 14 gennaio 1972, n. 5 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali e uffici" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 19 del 22-1-1972; l'art. 12 così dispone:

Art. 12

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

- Il DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 314 del 15-11-1980; si riporta il testo degli artt. 5 e 90:

Art. 15

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere

costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata dal certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre 1971, 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal copocommissa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (5/a), e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (6) e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltretutto in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Art. 90

L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma contengono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgono di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a lire 750.000.

– Il testo dell'art. 4 del DLgs 422/97 è riportato in nota all'art. 3.

– Si riporta il testo degli artt. 38 (così come modificato dalla L. 3-11-1952, n. 1982) e 54 (così come modificato dalle leggi 1-8-1941, n. 1063, 3-11-1952, n. 1982 e 5-3-1963, n. 390) del Regolamento allegato al R.D. 8-1-1931, n. 148:

Art. 38

L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5.000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili.

Art. 54

Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

- 1) da un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
- 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
- 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

Nota all'Art. 28

– La L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 270 S.O. del 18-11-1995; si riporta il testo del comma 18 dell'art. 2:

Art. 2

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. - 17. (Omissis).

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il

metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

- tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato all'ISTAT;
 - obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.
19. - 41. (Omissis).

Nota all'Art. 34

- Il riferimento di cui al comma 3 è da intendersi all'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689. La L. 689/81 "Modifiche al sistema penale" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 329 S.O. del 30.11.81, l'art. 18 così dispone:

Art. 18 Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Note all'Art. 35

- Il testo degli artt. 8 e 9 del DLgs 422/97 è riportato in nota all'art. 4.

- La L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 305 S.O. del 28.12.96; si riporta il testo dei commi 2 dell'art. 2:

Art. 2 Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato S.p.a. la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle

aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

- la Ferrovie dello Stato S.p.a. si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferroviamvieri;
- potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
- saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato S.p.a. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

- La L.R. 19 aprile 1995, n. 24 "Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24" è pubblicata nel BUR n. 44/95.

Note all'Art. 36

- Il testo dell'art. 16 del DLgs 422/97 è riportato in nota all'art. 5.

- La L.R. 3 giugno 1996, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996/98" è pubblicato nel BUR n. 61 Suppl/96. L'art. 23 modificato dalla L.R. 27/96, così dispone:

Art. 23 Norme urgenti nel settore dei trasporti

1. Agli enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi delle Aziende municipalizzate di trasporto relativi al settemio dal 1987 al 1993, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nell'esercizio 1996 contributi in misura non superiore del 40% dell'annualità di ammortamento e comunque nei limiti di spesa complessiva di lire 10.000.000.000 gravanti sul cap. 0592023.

2. Nelle more dell'assunzione del mutuo e per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata a erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati riconosciuti ammissibili, utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa 00552025.

3. Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, le Commissioni provvedono con la somma stanziata sul capitolo di spesa 0553022, nonché con i rimborsi che saranno disposti dall'INPS per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991.

4. La Regione Puglia partecipa al finanziamento comunitario del progetto denominato "Corridoio Adriatico". Per tale finalità è autorizzata la spesa di L. 470.000.000 iscritta nel capitolo 0553014.

5. La Regione Puglia può intervenire finanziariamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi agli esodi anticipati del personale in esubero attuati a decorrere dal 1° gennaio secondo la vigente normativa statale. Alla spesa per il corrente anno si provvede con la disponibilità di cui al capitolo 0552017, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

6. All'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 è aggiunto il seguente comma:

"3. Nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di salvaguardare l'unità aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento precario.

Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a li-

quidare, soprattutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale accollamento del personale addibito. Il contributo è quantificato nella misura massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna azienda rideterminato a certificato con le modalità di cui al comma 5 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. L'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di agenti ai

sensi del comma 3 dell'art. 26 del Regolamento Allegato A) del Re- gione decreto 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del conseguimento dell'equilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalità di esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996-1988".

7. Per il materiale rotabile acquistato con l'impiego dei proventi della gestione commissariale di liquidazione del disciolto ERPT, in base all'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, si intende utilizzato l'intero importo dei fondi statali vincolati trasferiti a detto Ente disciolto e non ancora impiegati, dal quale è, pertanto, rimosso il vincolo di destinazione di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1999, n. 14

«PROROGA LEGGE 3 MARZO 1998, N. 9 «SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI TERMINI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI DELEGATI DEI CONSORZI DI BONIFICA - LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 54»»

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 marzo 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

• Si riporta il testo dell'art. 28 della L.R. 31 maggio 1980, n. 54 «Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale» pubblicata nel BUR n. 41 suppl./80.

Art. 28
(Durata del Consiglio)

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Fino al 31 maggio 1999 i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 sono sospesi.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi Capitanata, Arneo e Gargano.

membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

• Si riporta l'art. della LR 3 marzo 1998, n. 9 «Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - Legge regionale 31 maggio 1980, n. 54» pubblicata nel BUR n. 23 del 03-03-1998):

Articolo 1

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina organica dei Consorzi di Bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, i termini per il rinnovo dei Consigli dei delegati di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 sono sospesi.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi Stornara e Tara, Capitanata, Arneo e Gargano.

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1999, n. 15

«DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE»

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7)

1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in base alle quali, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresì al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) già inquadrato nella quinta qualifica

funzionale.

2. La spesa complessiva di lire 37 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio

zio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 marzo 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

• Si riporta il testo dell'art. 32 della L.R. 7/97 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" pubblicata nel BUR n. 19 del 7-2-1997 così come modificato dall'art. 68 della L.R. 14/98:

Articolo 32

(Prima copertura delle vacanze di organico)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, così come determinati dalla Tabella "A" di cui all'art. 22. Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede alla loro copertura secondo le modalità di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, con-

fermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2, in quanto detta norma non è mai stata applicata dalla Regione Puglia.

2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche della quinta all'ottava, mediante concorsi riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza, per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30 e comma 1 dell'art. 26.

4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto dell'art. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui all'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell'ente di provenienza.

5. Le norme di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) e delle Aziende di promozione turistica di cui all'art. 26, commi 2 e 3, che non ha beneficiato delle stesse disposizioni presso gli enti del precedente ordinamento entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite rispettivamente dalla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e dalla legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento amministrazione turistica regionale).

